Infatti, in siffatta normativa, il rimborso dei contributi cui può avere diritto il lavoratore subordinato che entra nella pubblica amministrazione nazionale dopo aver versato contributi per un'assicurazione obbligatoria costituisce la compensazione del fatto che, al di sotto di una durata minima di versamento di contributi, il suo passaggio nel regime del pubblico impiego gli fa perdere qualunque diritto ad una pensione in forza del regime cui era precedentemente iscritto, mentre il lavoratore che entra nella pubblica amministrazione di un altro Stato membro fruisce, in forza della normativa di cui è causa, del diritto di conservare l'iscrizione e di versare contributi volontari. Si tratta pertanto di due situazioni non paragonabili ed a cui non può essere applicato il divieto di discriminazione.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-28/92 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Contesto normativo nazionale*

A norma dell'art. 1229, n. 1, punto 3, e n. 2, della Reichsversicherungsordnung (legge sulla previdenza sociale, in prosieguo: la «RVO»), che corrisponde all'art. 6, n. 1, punto 3, e n. 2, della Angestelltenversicherungsgesetz (legge sulla previdenza sociale degli impiegati, in prosieguo: l'«AVG»), nella versione vigente all'epoca dei fatti,

«1) Non sono soggetti ad obbligo di assicurazione

(...).

3. I pubblici dipendenti ed altri impiegati di enti locali di cui al punto 2, se sono titolari di un diritto alla previdenza sociale a vita e all'assistenza agli aventi diritto superstiti, in forza delle norme o dei principi del pubblico impiego, o delle corrispondenti normative al regime dei culti,

2) Il punto se, e a decorrere da quando, esista un diritto alla previdenza sociale a vita e all'assistenza agli aventi diritto superstiti a norma dell'art. 1229, n. 1, punto 3, è deciso, per quanto riguarda i dipendenti di autorità federali o di enti locali posti sotto la tutela delle medesime, con delibera del competente ministro federale, e, relativamente al personale di altri enti locali, con delibera della più alta autorità amministrativa del Land negli enti o servizi in cui il lavoro si svolge, o nell'ambito dei quali l'ente in questione ha sede».

* Lingua processuale: il tedesco.

A norma dell'art. 1233, n. 1, della RVO, corrispondente all'art. 10, n. 1, dell'AVG:

«1) Chi non sia soggetto ad obbligo di assicurazione ai sensi della presente, della legge sull'assicurazione degli impiegati, della legge sull'assicurazione dei lavoratori minerari, della legge sull'assicurazione degli artigiani o della legge sulla previdenza sociale dei portatori di handicap nelle istituzioni tutelate, e che abbiano domicilio o residenza abituale sul territorio in cui la presente legge di applica, possono versare contributi a titolo volontario relativamente a periodi di tempo successivi al sedicesimo anno di età. Ciò vale del pari per i cittadini tedeschi di cui all'art. 166, n. 1, della legge fondamentale, i quali abbiano domicilio o residenza abituali all'estero.

1 bis) Il n. 1 si applica alle persone non soggette ad obbligo di assicurazione a norma dell'art. 1229 della presente legge, dell'art. 6 della legge sull'assicurazione degli impiegati, o dell'art. 31 della legge sull'assicurazione dei lavoratori minerari, o nei confronti di chi sia esentato da obbligo assicurativo a norma degli artt. 1230 e 1231 della presente legge, nonché degli artt. 7 e 8 della legge sull'assicurazione degli impiegati, e dell'art. 32 della legge sull'assicurazione dei lavoratori minerari unicamente qualora essi abbiano versato contributi per un periodo di sessanta mesi».

Ai sensi dell'art. 1303, n. 1, della RVO, corrispondente all'art. 82, n. 1, dell'AVG:

«1) Nel caso in cui l'obbligo assicurativo relativo ai settori dell'assicurazione pensionistica obbligatoria venga meno e l'assicurato non abbia diritto ad assicurazione volontaria, o qualora l'assicurazione volontaria termini per una ragione diversa dalla nascita di un obbligo assicurativo in seno ad uno dei settori assicurativi-pensionistici obbligatori, all'assicurato viene rimborsata, a sua richiesta, la metà dei contributi versati per il periodo successivo al 20 giugno 1948 in territorio federale, per il periodo successivo al 24 giugno 1948 nel Land di Berlino e per il periodo successivo al 19 novembre 1947 nel Land della Saar (...)».

2. *Controversia in via principale*

La signora Marie-Hélène Leguaye-Neelsen, cittadina francese nata nel 1951, aveva versato, dal 1973 al 1977, periodo nel quale era impiegata in Germania, contributi obbligatori al Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (in prosieguo: il «BfA») per un periodo globale inferiore a sessanta mesi. Dal 1973, essa paga contributi obbligatori al regime previdenziale francese dei pubblici dipendenti.

Volendo tornare in Francia, ove attualmente lavora presso la pubblica amministrazione come insegnante, la signora Leguaye-Neelsen chiedeva nel settembre 1990 il rimborso di contributi versati in Germania per l'assicurazione pensionistica obbligatoria.

La domanda veniva respinta con provvedimento del BfA 19 settembre 1990, poi confermata da un successivo provvedimento 11 gennaio 1991 su reclamo dell'interessata.

A parere del BfA, la ricorrente nella causa principale, in quanto cittadina francese domiciliata in Germania, è parificata ad una cittadina tedesca e, pertanto, gode del diritto all'assicurazione volontaria, con esclusione quindi della possibilità di vedersi rimborsare i contributi versati. Il diritto all'assicurazione volontaria non è escluso per il semplice fatto che l'interessata, pubblico dipendente francese, gode dei benefici disposti dal regime previdenziale francese dei pubblici dipendenti. Un pubblico dipendente che stia diventando, o sia divenuto tale, in un altro Stato membro, non è infatti escluso dal regime di assicurazione volontaria.

Adito con ricorso dalla signora Leguaye-Neelsen in data 7 febbraio 1991, il Sozialgericht di Reutlingen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 9, 10, n. 2, 13, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che il diritto alla restituzione dei contributi ai sensi del diritto nazionale sussiste anche quando un lavoratore non è soggetto ad un regime previdenziale per pubblici dipendenti conformemente alla normativa nazionale, bensì a un analogo regime previdenziale conformemente alla normativa di un altro Stato membro».

Il giudice a quo ritiene che il regime previdenziale controverso contenga una violazione del principio della parità di trattamento, ex art. 3, n. 1, del citato regolamento n. 1408/71.

Anzitutto, è pacifico che se la ricorrente fosse un pubblico dipendente tedesco avrebbe diritto al rimborso della metà dei contributi obbligatori pagati, come richiede nella causa principale. Inoltre, il regime previdenziale francese per i pubblici dipendenti è analogo a quello tedesco. Infine, l'art. 4, n. 4, del citato regolamento n. 1408/71, il quale esclude l'applicazione del medesimo per i regimi speciali dei pubblici dipendenti ed equiparati, non è di applicazione alla fattispecie, contrariamente a quanto affermato dal Bundessozialgericht con sentenza 12 settembre 1979, in quanto la norma controversa non attiene al regime speciale di previdenza dei pubblici dipendenti tedeschi. Il regime tedesco di assicurazione pensioni ha semplicemente disposto che fossero da evitarsi, nei limiti del possibile, doppi versamenti di contributi.

3. *Procedimento*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 3 febbraio 1992.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte, hanno presentato osservazioni scritte il 14 marzo 1992, il resistente nella causa principale, rappresentato dal signor Tilo Herrmann, Leitender Verwaltungsdirektor bei der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, e il governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale degli Affari economici e Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, e il 31 luglio 1992, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio

giuridico, in qualità di agente, assistita dal signor Bernd Schulte, del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht di Monaco di Baviera.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 18 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha assegnato la causa alla Quinta Sezione.

II — Sintesi delle osservazioni scritte presentate alla Corte

Il *BfA* ritiene che l'art. 210 del Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI, in prosieguo: il «codice sociale»), a cui corrispondeva, sino al 31 dicembre 1991, l'art. 82 dell'AVG, ponga come requisito per il rimborso di contributi legittimamente versati al regime tedesco di assicurazione pensioni la circostanza che l'assicurato non possa vantar diritto ad un'assicurazione volontaria.

Orbene, la ricorrente nella causa principale non possiede tale requisito. Il suo status di cittadina francese, nonché il fatto che sia domiciliata in Francia, non ostano infatti a che vigano anche in tal caso le norme in tema di assicurazione volontaria del regime pensionistico tedesco, in quanto il regolamento n. 1408/71 contempla all'allegato VI, C, punto 7, lett. b), che le norme in materia di assicurazione volontaria si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano domiciliati, o abbiano la residenza, in un altro Stato membro diverso dalla Germania.

Se è vero che l'art. 7, n. 2, del codice sociale [fino al 31 dicembre 1991, art. 10, n. 1, lett. a), della AVG] restringe il diritto all'iscrizione volontaria ai soggetti che non hanno obbligo di assicurarsi — come ad esempio i pubblici dipendenti a norma dell'art. 5, n. 1, comma primo, del codice sociale —, o che da un tale obbligo sono stati esentati, l'interessata non potrà goderne, in quanto non è da considerare pubblico dipendente tedesco, e il diritto tedesco non prevede, a sua volta, che si possa parificare un pubblico dipendente tedesco ad uno di un altro Stato membro.

Stando così le cose, il BfA propone alla Corte di dare soluzione negativa alla questione pregiudiziale sollevata.

Esso ritiene tuttavia che ci sia un altro modo di soddisfare le richieste dell'interessata. L'art. 17 del regolamento n. 1408/71 ha infatti creato, per gli Stati membri o le autorità competenti di detti Stati, la possibilità di prevedere, di comune accordo, eccezioni per talune categorie di persone alla norma sulla competenza segnatamente posta con l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento medesimo, in base al quale l'interessata, impiegata in Germania all'epoca dei fatti, sarebbe soggetta alla legislazione di tale ultimo Stato.

In tal guisa, sarebbe possibile considerare la signora Leguaye-Neelsen soggetta, all'epoca dei fatti, non già alla legislazione tedesca, ma a quella francese, e i contributi controversi corrisposti erroneamente al regime pensionistico tedesco, con la conseguenza che si potrebbe procedere al rimborso dei medesimi a norma dell'art. 26, n. 2, del codice sociale.

Il BfA aggiunge a tal proposito che la signora Leguaye-Neelsen fa probabilmente parte delle categorie di persone di cui al citato art. 17, e che la relativa deroga potrebbe essere concessa, senza che sia necessario uno speciale consenso delle autorità francesi, dal relativo organo competente, che in Germania è il Bundesverband der Ortskrankenkassen. Secondo quanto è noto a tale ente, le autorità francesi non richiederebbero in tal caso nessun ulteriore contributo in ordine al periodo di cui trattasi.

Il *governo tedesco* rammenta in limine litis lo stato attuale della legislazione tedesca in materia.

A norma dell'art. 82 dell'AVG, gli assicurati non soggetti ad assicurazione obbligatoria, e che non possono vantar diritto all'assicurazione volontaria, fruiscono, su domanda, del rimborso dei contributi versati.

Ai sensi dell'art. 6, n. 1, punto 3, dell'AVG (dal 1° gennaio 1992, art. 5, n. 1, del codice sociale), i pubblici dipendenti tedeschi non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria, in quanto rientrano in un regime previdenziale speciale.

Emerge dall'art. 10, n. 1, lett. a), dell'AVG che se tali pubblici dipendenti hanno versato all'assicurazione pensionistica contributi per meno di 60 mesi, essi non possono versare contributi volontari alla medesima assicurazione e possono pertanto chiedere il rimborso dei contributi già pagati.

Il diritto al rimborso garantito dall'art. 82 dell'AVG è quindi conseguenza dell'iscrizione del pubblico dipendente al regime previdenziale speciale tedesco.

Tale norma non si applica al personale della pubblica amministrazione di altri Stati membri. La nozione di pubblico dipendente ha infatti ad oggetto, nel diritto tedesco del pubblico impiego, la dipendenza da un ben preciso datore di lavoro pubblico, e l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria è concessa unicamente allorquando le autorità nazionali, o quelle di un Land, da cui l'impiegato dipende, abbiano ritualmente accertato l'esistenza di un diritto vitalizio alla previdenza ai sensi delle norme sul pubblico impiego (art. 6, n. 2, dell'AVG, e art. 5, n. 1, seconda frase, del codice sociale). Gli altri impiegati non possono vantare alcun diritto al rimborso, in quanto sono pur sempre titolari del diritto all'assicurazione volontaria.

Il governo tedesco ritiene che l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non imponga che la ricorrente nella causa principale possa ottenere, in quanto pubblico dipendente francese, il rimborso dei contributi a cui avrebbe potuto vantar diritto un pubblico dipendente soggetto alle norme del pubblico impiego tedesco. Tale articolo esige infatti il rispetto del principio della parità di trattamento tra lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione «ratione personae» del regolamento n. 1408/71 unicamente «fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento». Orbene, sebbene la ricorrente nella causa principale, in quanto lavoratrice subordinata in Germania e soggetta all'obbligo assicurativo, rientri nell'ambito del regolamento n. 1408/71, l'art. 4, n. 4, del medesimo prevede esplicitamente, però, che tale regolamento non si applica ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato.

Il governo tedesco specifica a tal proposito che l'esenzione dal versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria — di cui i pubblici dipendenti godono — trae la sua giustificazione dalla natura autonoma del loro regime previdenziale, e che quindi tale esenzione costituisce parte integrante del regime speciale dei pubblici impiegati e del personale assimilato.

Nella parte in cui il regolamento non si applica al regime speciale di previdenza sociale dei pubblici dipendenti tedeschi, la ricorrente nella causa principale non può, neppure in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, essere equiparata a questi ultimi in ordine agli effetti da tale regime spiegati nel settore previdenziale.

A parere del governo tedesco, la ricorrente va quindi considerata, per ciò che è della domanda di rimborso, come una lavoratrice subordinata tedesca assicurata in regime di diritto comune, e non come una pubblica dipendente di tale paese. A norma dell'art. 82 dell'AVG, ne consegue che l'interessata non ha diritto al rimborso dei contributi, in quanto continua a poter fruire del diritto all'assicurazione volontaria ex art. 10, n. 1, lett. a), dell'AVG. Ai sensi del combinato disposto di queste ultime norme, nonché dell'allegato VI, C, punto 7, lett. b), del regolamento n. 1408/71, è chiaro che il diritto alla prosecuzione volontaria per l'assicurazione pensionistica sussiste anche in caso di permanenza o di lavoro in Francia.

Il governo tedesco ritiene che non possa trarsi nessun altro tipo di conclusione dagli articoli che il giudice di rinvio ha menzionato.

In primo luogo, se è vero che l'art. 9 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che l'assicurato non può decidere il diritto alla prosecuzione volontaria perché risiede in un altro Stato membro, la stessa cosa vale per la normativa tedesca.

In secondo luogo, l'art. 10, n. 2, del medesimo regolamento parifica esplicitamente, in ordine al rimborso dei contributi, l'assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro a quella dello Stato membro di origine. Pertanto, il presupposto del diritto al rimborso dei contributi in diritto tedesco, vale a dire la cessazione dell'obbligo assicurativo in relazione al regime pensionistico obbligatorio, non è considerato soddisfatto allorquando l'interessato svolga in territorio francese un'attività soggetta ad obbligo assicurativo. Se la ricorrente svolgesse un lavoro soggetto al regime previdenziale francese di diritto comune, il diritto comunitario escluderebbe la possibilità del rimborso dei contributi versati all'assicurazione pensionistica tedesca.

Da ultimo, nei limiti in cui la ricorrente nella causa principale fa valere i suoi diritti in quanto pubblico dipendente francese, dall'art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 emerge che i detti diritti possono valutarsi unicamente alla luce della legislazione francese. Pertanto, è contro lo Stato francese che essa deve agire.

A parere del governo tedesco, poiché la normativa comunitaria non contempla la parità di trattamento a favore dei pubblici dipendenti, essa non può imporre obblighi corrispondenti agli Stati membri.

Il governo tedesco contesta inoltre che il regime controverso sia iniquo, in quanto il versamento di contributi volontari per un periodo minimo di 60 mesi immetterà già l'interessato, contrariamente a ciò che accade per un dipendente tedesco, nel godimento del diritto di una pensione di vecchiaia tedesca a decorrere dall'età pensionistica. Tale soluzione è più favorevole che non il rimborso richiesto, il quale corrisponde unicamente alla parte di contributi versati dal lavoratore subordinato.

Pertanto, il governo tedesco propone alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:

«Le norme del regolamento (CEE) n. 1408/71 non ostano alla legislazione nazionale che attribuisca solo ai pubblici dipendenti nazionali il diritto al rimborso di contributi previdenziali».

La *Commissione* osserva anzitutto come dall'art. 9 e dall'allegato VI, C, punto 7, del regolamento n. 1408/71 emerga che i cittadini di uno Stato membro diverso dalla Germania possono versare contributi volontari al regime tedesco di assicurazione pensioni anche se non hanno domicilio o residenza nel territorio in cui la RVO, in oggetto nella causa principale, si applica.

Per ciò che è dei cittadini tedeschi, il loro diritto all'assicurazione volontaria trova un limite nell'art. 1233, n. 1, lett. a), della RVO, in quanto tale norma ha limitato i diritti dei soggetti non sottoposti ad obbligo assicurativo (art. 1299 della RVO) e di quelli dispensati da tale obbligo a loro richiesta (artt. 1230 e seguenti della RVO). Infatti hanno diritto all'assicurazione pensionistica unicamente qualora abbiano previamente, per un periodo minimo di 60 mesi, versato contributi nello svolgimento di un impiego o di un'attività assoggettata ad assicurazione obbligatoria.

La Commissione sottolinea che la finalità propria del requisito relativo ai 60 mesi di previa assicurazione è quella di impedire che segnatamente pubblici dipendenti tedeschi versino contributi volontari onde costituirsi un'assicurazione vecchiaia integrativa.

Poiché tale limitazione del diritto all'assicurazione volontaria implica in non pochi casi che i contributi versati fino a quel momento non possano più dar diritto alcuno a prestazioni, lo scopo dell'art. 1303, n. 1, della RVO è di concedere, mediante il rimborso della metà dei contributi versati, una compensazione a chi abbia perduto ogni possibilità di fruire di una pensione.

Tale restrizione non si applica ai cittadini di altri Stati membri i quali non soddisfino le condizioni relative alla libertà di iscrizione (art. 1229 della RVO) o all'esonero dall'obbligo di assicurazione (artt. 1230 e seguenti). In tal modo, il cittadino di un altro Stato membro che sia pubblico dipendente nel suo paese di origine non rientra nella categoria dei «pubblici dipendenti e altri agenti» di cui all'art. 1229, n. 1, punto 3, della RVO, in quanto la libertà di iscrizione di tali pubblici dipendenti presuppone, tra l'altro, che il datore di lavoro sia costituito da uno degli enti pubblici tassativamente elencati al punto 2 della detta norma.

A parere della Commissione, conseguenza ne è che la limitazione del diritto all'assicurazione volontaria ex art. 1233, n. 1, lett. a), della RVO non può applicarsi ai cittadini stranieri, inclusi quelli di altri Stati membri.

A tal proposito, la Commissione specifica che l'esistenza di un diritto ad assicurazione volontaria esclude il rimborso dei contributi versati anche se l'interessato non si avvale concretamente di tale diritto.

La Commissione osserva poi che, a norma dell'art. 9 del regolamento n. 1408/71, uno Stato membro non può porre come condizione per l'accesso all'assicurazione volontaria il risiedere in tale Stato nel caso in cui l'interessato, in veste di lavoratore, fosse stato già soggetto alla legislazione di tale Stato.

Per quanto concerne l'art. 10, n. 2, del regolamento, la Commissione osserva che,

in base a tale norma, qualora in virtù del diritto interno di uno Stato membro — nella fattispecie, l'art. 1303 della RVO (attualmente art. 210 del codice sociale tedesco)-il diritto al rimborso presupponga in particolare che l'assicurato non sia più soggetto ad obbligo assicurativo, tale rimborso è del pari escluso allorquando l'interessato medesimo vada soggetto ad assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro.

In merito all'art. 13 del regolamento, esso si basa sul principio secondo cui l'assicurato di cui all'art. 2 del medesimo va soggetto, a prescindere da domicilio e cittadinanza, alla legislazione dello Stato membro nel quale lavora.

La Commissione ritiene che le citate disposizioni vadano lette alla luce del principio fondamentale del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i cittadini degli Stati membri, che va rispettato sia dal legislatore comunitario sia dagli Stati membri.

Siffatto principio, sancito segnatamente agli artt. 7 e 48 del Trattato, e richiamato dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, vieta non soltanto le discriminazioni fondate sulla cittadinanza, ma anche quelle che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conducano di fatto allo stesso risultato (v., tra le altre, sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punti 23-25 della motivazione, e 7 giugno 1988, causa 20/85, Roviello, Racc. pag. 2805, punti 14-16 della motivazione), in quanto la finalità generale delle richiamate norme è di garantire la libera circolazione eliminando ogni discriminazione per ciò che concerne l'impiego, la retribuzione e le altri condizioni di lavoro.

La Commissione ritiene pertanto che il quesito nella fattispecie sia se la non equiparazione, in tema di accesso all'assicurazione volontaria in Germania, dei cittadini di altri Stati membri che divengano pubblici dipendenti in tali Stati ai cittadini tedeschi che divengano pubblici dipendenti in Germania, nonché la conseguente esclusione dal diritto al rimborso dei contributi costituiscano una discriminazione indiretta a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

La Commissione osserva che l'esclusione dall'ambito applicativo del regolamento n. 1408/71 dei regimi speciali dei pubblici impiegati ha ad oggetto unicamente tali regimi speciali e non le relative disposizioni

adottate — nell'ambito di un regime pensionistico obbligatorio — per il fatto dell'esistenza dei medesimi.

L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 elenca tutti i settori previdenziali a cui si applica tale regolamento e il n. 2 di tale articolo appalesa che la normativa in oggetto è, volta a volta, considerata nel suo insieme, con inclusione delle norme in tema di rimborso dei contributi.

La Commissione osserva inoltre che sebbene l'esclusione dal rimborso, ex art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in caso di prosecuzione volontaria presso un regime assicurativo obbligatorio di un altro Stato membro sia nell'interesse dell'assicurato, tale caso non si dà allorquando quest'ultimo non sia soggetto ad assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro e non abbia quindi nemmeno diritto, alla stregua di un assicurato a titolo obbligatorio, al computo dei periodi assicurativi maturati precedentemente in un altro Stato membro.

La Commissione ritiene che limitare il diritto al rimborso nel caso in cui l'interessato entri a far parte della pubblica amministrazione tedesca costituisca una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di altri Stati membri, in quanto proprio a questi ultimi, che hanno usufruito della libertà di circolazione dei lavoratori, sono rivolte le normative di tali altri Stati membri in tema di assicurazione pensionistica per i pubblici dipendenti. Solo un regime uniforme di rimborso dei contributi per i lavoratori che entrano a far parte della pubblica amministrazione tedesca e per quelli che entrano in quella di un altro Stato membro consente pertanto di evitare che sia disatteso il divieto di discriminazioni.

Viste le considerazioni che precedono, la Commissione propone alla Corte di risolvere come segue la questione pregiudiziale:

«Le norme del regolamento (CEE) n. 1408/71 vanno interpretate nel senso che un lavoratore conserva il diritto al rimborso dei contributi a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, diritto connesso all'esclusione dall'accesso all'assicurazione volontaria ai sensi della normativa dello Stato medesimo derivante dall'iscrizione ad un regime previdenziale per pubblici dipendenti, anche allorquando egli sia soggetto ad un regime previdenziale per pubblici dipendenti non in forza della legislazione del medesimo, ma di quella di un altro Stato membro».

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore